



SERGIO SCIBETTA  
CECILIA SCIBETTA  
LIVIO PERRI  
GIANLUCA MARTA  
GULIANA BATTISTI  
LUIGI INFANTINO  
FERDINANDO DE FLORA  
VIRGINIA NUGHES  
STEFANIA MACI  
BARBARA GIORGI  
FRANCESCA GRECO  
CLAUDIA MANDOLESI  
CRISTIANA LUPO

## News per i clienti dello studio

N. 60

9 settembre 2021

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Lavori edili: verifica della congruità della manodopera dal 1° novembre 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DM 25.6.2021 n. 143, **il Ministero del Lavoro ha definito** - in attuazione dell'art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020 - un sistema per verificare la congruità **dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili**. La finalità del provvedimento è quella di **contrastare il fenomeno del lavoro "nero"** in edilizia e far sì che la **manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa**. Tecnicamente, tale verifica **verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità** riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati **nell'apposita Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10.9.2020**. Per quanto riguarda invece **l'ambito applicativo**, la verifica della congruità **riguarderà i lavori edili sia pubblici che privati** (questi ultimi di **valore pari o superiore a 70.000 euro**), eseguiti da parte di imprese **affidatarie, in appalto o subappalto**, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le disposizioni del decreto si **applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori** verrà effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente **dall'1.11.2021**. L'eventuale mancanza di congruità e la non regolarizzazione **incideranno sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line** per l'impresa affidataria.



# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

## Premessa

Con il **DM 25.6.2021 n. 143**, il Ministero del Lavoro ha definito, in attuazione dell'art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020, un sistema **per verificare la congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nella **realizzazione di lavori edili**.

## Osserva

Nell'evidenza, lo scopo del provvedimento è **quella di contrastare il fenomeno del lavoro "nero"** in edilizia, verificando che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa.

## Disciplina normativa

Il DM 25.6.2021 n. 143, pubblicato dal Ministero del Lavoro in data 19.7.2021 nella sezione pubblicità legale del proprio sito, introduce **un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nella realizzazione di lavori edili.

## Osserva

In pratica, il provvedimento in questione attua la previsione di cui all'art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020 e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l'Accordo collettivo del 10.9.2020 in **materia di congruità della manodopera per il settore edile**.

Sul punto, si precisa che le disposizioni contenute nel decreto si **applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata** alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente **dall'1.11.2021**.

## Ambito applicativo

Per quanto concerne l'ambito applicativo, l'art. 2 del DM 143/2021 prevede che **la verifica della congruità trovi applicazione con riferimento ai lavori edili:**

- **sia pubblici che privati** (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000,00 euro);
- eseguiti **da parte di imprese affidatarie**, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

## Osserva

In termini generali, vengono ricomprese nell'ambito del settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente **connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori**, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente **più rappresentative sul piano nazionale**.

Il provvedimento in questione **esclude dall'attività di verifica i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali** colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche **ordinanze del Commissario straordinario del Governo**.

### Modalità di verifica

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la verifica **verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità** riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nell'apposita Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10.9.2020.

## Osserva

Tali indici verranno **periodicamente aggiornati** con un apposito decreto del Ministero del Lavoro.

L'art. 3 del DM 143/2021 stabilisce poi che, nell'ambito delle operazioni di verifica, **si terrà conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa** territorialmente competente, ai sensi del DPR 445/2000, **con riferimento:**

- al **valore complessivo dell'opera**;
- al **valore dei lavori edili** previsti per la realizzazione della stessa;
- alla **committenza**;
- alle eventuali **imprese subappaltatrici e sub-affidatarie**.

## Osserva

Nell'ipotesi in cui ricorrano **variazioni da parte del committente** riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa sarà **tenuta a dimostrare la congruità** in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Se la verifica darà esito positivo, **l'attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa** territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria ovvero del committente.

## Richiesta della verifica di congruità

La verifica di congruità **viene dunque rilasciata in seguito ad espresa richiesta** presentata dall'impresa affidataria alla locale Cassa Edile, **anche tramite un suo intermediario abilitato** ex art. 1 della L. 12/79 (Consulente del lavoro, Commercialista o Avvocato), **ovvero del committente**.

Sul punto, l'art. 4 del DM 143/2021 stabilisce che:

- **per i lavori pubblici**, la congruità **sarà richiesta dal committente o dall'impresa affidataria** in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- **per i lavori privati**, la congruità dovrà essere dimostrata **prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente** (a tal fine, l'impresa affidataria presenterà l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva).

## Ipotesi di mancata congruità

Qualora le **operazioni di verifica non riscontrino la congruità**, l'art. 5 del DM 143/2021 prevede una **specifica procedura di regolarizzazione**. In sintesi, la **Cassa Edile/Edilcassa inviterà l'impresa a regolarizzare la propria posizione** entro il termine di 15 giorni, **attraverso il versamento presso il medesimo ente dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro** necessaria per **raggiungere la percentuale stabilita per la congruità**.

## Osserva

Decorso inutilmente tale termine, **l'esito negativo della verifica di congruità verrà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta** con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

In seguito al permanere di tale irregolarità, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella **Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)**.

Inoltre, la procedura prevede che **qualora la regolarizzazione non venga effettuata**, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, **inciderà**, dalla data di

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

emissione, **sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line** per l'impresa affidataria.

## Osserva

In ogni caso, va detto che ai sensi della medesima norma, **laddove lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti non superiore al 5% della percentuale** di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa **rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità** previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che **giustifichi tale scostamento**.

Inoltre, è previsto che **l'impresa affidataria** - risultante non congrua - **possa altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera** mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare **costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa**, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10.9.2020.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti